



## *Ministero dello Sviluppo Economico*

*Direzione generale per il Mercato Elettrico, le Rinnovabili e l'Efficienza Energetica, il Nucleare*

### **IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTA** la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. concernente norme in materia di procedimenti amministrativi;

**CONSIDERATE** in particolare le modifiche apportate alla citata legge n. 241/1990 dal D.lgs. 30 giugno 2016 n. 127 che prevedono l'indizione della conferenza di servizi in modalità semplificata e asincrona (senza lo svolgimento di riunioni) e l'acquisizione dei pareri dei soggetti interessati nei termini previsti alla legge;

**VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

**VISTO** il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, concernente l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

**VISTO** il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2002, n. 55 e ss.mm.ii., e in particolare l'art. 1 in base al quale gli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, nonché i relativi interventi di modifica, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad autorizzazione unica che sostituisce autorizzazioni, concessioni e atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti;

**VISTI** il decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 17 aprile 2003, n. 83, e il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, con i quali è stata stabilizzata, modificata e integrata la citata legge 9 aprile 2002, n. 55;

**VISTA** la legge 23 agosto 2004, n. 239, concernente il riordino del settore energetico e delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante norme in materia ambientale;

**VISTI** il decreto interministeriale del 18 settembre 2006, così come modificato con successivo decreto del 9 novembre 2016, e la circolare ministeriale del 4 maggio 2007 concernenti la regolamentazione del contributo dovuto per le attività istruttorie del MiSE (ex art. 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239);

**VISTA** la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante: "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" che ha modificato e integrato anche la legge 9 aprile 2002, n. 55, introducendo l'acquisizione dell'Intesa regionale su proposta ministeriale;



**CONSIDERATO** che la società Enel Produzione Spa (di seguito Enel) è stata autorizzata con decreto direttoriale n° 55/02/2003 del 24.12.2003 alla conversione a carbone dell'esistente centrale termoelettrica di Torrevaldaliga Nord sita nel Comune di Civitavecchia (RM) mediante la costruzione di tre sezioni (sezioni n. 2, 3 e 4) per un totale di 1980 MWe complessivi e delle relative opere connesse, ivi comprese quelle marittime e portuali;

**VISTO** il decreto direttoriale n° 55/06/2017 del 16 ottobre 2017 con cui questa Amministrazione ha autorizzato l'Enel alla modifica della centrale termoelettrica di Torrevaldaliga Nord mediante l'installazione di container ospitanti un sistema di immagazzinamento di energia elettrica a batterie (ESS) connesso al gruppo 4, attualmente in fase di realizzazione;

**PREMESSO** che con nota Enel-PRO-22/06/2018-12988 (prot. MiSE n. 16735 del 28 giugno 2018) l'Enel ha presentato al MiSE istanza con relativi allegati, ai sensi della Legge 9 aprile 2002, n. 55, di autorizzazione alla modifica dell'attuale configurazione dell'esistente centrale termoelettrica di Torrevaldaliga Nord mediante l'installazione all'interno del perimetro della centrale di containers e apparecchiature elettriche ospitanti un sistema di immagazzinamento di energia elettrica a batterie (ESS) sulle sezioni 2 e 3 da 20 MW ciascuno nonché un sistema da 10 MW sulla sezione 4, implementando i 10 MW già installati. Il nuovo progetto prevede quindi l'installazione di ulteriori 50 MW in totale;

**CONSIDERATO** inoltre che con nota n. Enel-PRO-23/06/2018-12998 (prot. MiSE n. 16734 del 28 giugno 2018) l'Enel ha provveduto a perfezionare l'istanza con il pagamento degli oneri istruttori;

**CONSIDERATO** che con la menzionata nota n. Enel-PRO-22/06/2018-12988 l'Enel ha trasmesso, oltre all'istanza, il progetto preliminare, la relazione paesaggistica nonché la già acquisita nota MATTM prot. n. 11711 del 21.05.2018 con cui il Dicastero dell'Ambiente comunica che il progetto in questione non deve essere sottoposto a successive procedure di valutazione ambientale;

**CONSIDERATO** che a seguito della presentazione dell'istanza il MiSE, con nota n. 18010 del 13 luglio 2018, ha indetto la conferenza di servizi semplificata, asincrona (senza lo svolgimento di riunioni), invitando i soggetti interessati a trasmettere il proprio parere nei termini previsti dalla legge (90 gg.) e fissando cautelativamente la data di una prima eventuale riunione della conferenza di servizi in modalità sincrona per l'11 ottobre 2018;

**CONSIDERATO** che con la citata nota n. 18010 del 13 luglio 2018 il MiSE ha invitato le Amministrazioni interessate a comunicare tempestivamente la necessità di ulteriori pareri di altri Enti non coinvolti e l'eventuale necessità di acquisire integrazioni e/o ulteriori informazioni sul progetto in esame;

**CONSIDERATO**, inoltre, che nella citata nota n. 18010 del 13 luglio 2018 il MiSE ha precisato che l'eventuale provvedimento autorizzativo avrebbe riguardato la sola realizzazione della modifica, mentre sarebbero rimasti fermi gli adempimenti in materia di aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

**CONSIDERATO** che a seguito dell'avvio del procedimento autorizzativo (nota MiSE n. 18010 del 13 luglio 2018) è pervenuta la nota prot. n. 67743 del 26.07.2018 con cui il Comando della Polizia Locale – Città Metropolitana di Roma Capitale – Comune di Civitavecchia, ha trasmesso alcune indicazioni relative alla viabilità in fase di cantiere;

**CONSIDERATO** che, in prossimità della scadenza del termine massimo di 90 giorni fissato per l'espressione dei pareri di competenza, tenuto conto della tipologia dei pareri acquisiti, con nota n. 85627 del 27 settembre 2018 il MiSE ha comunicato l'annullamento della riunione della conferenza di servizi simultanea prevista per l'11 ottobre 2018 (fissata solo cautelativamente in relazione al sorgere



di eventuali complessità e dissensi tali da rendere necessario l'intervento del Rappresentante unico delle Amministrazioni dello Stato);

**CONSIDERATO** pertanto che nel corso dell'istruttoria sono state acquisite le seguenti comunicazioni:

- nota prot. n. 11711 del 21.05.2018 con cui il MATTM ha comunicato che il progetto non deve essere sottoposto a successive procedure di valutazione ambientale;
- nota prot. n. 67743 del 26.07.2018 con cui il Comando della Polizia Locale – Città Metropolitana di Roma Capitale – Comune di Civitavecchia ha trasmesso alcune indicazioni relative alla viabilità in fase di cantiere;

**VISTA** la nota prot. n. 92738 del 10.12.2019 con cui il Mise ha concluso favorevolmente l'istruttoria e ha proposto alla Regione Lazio l'adozione dell'intesa nei termini di cui all'art. 1, comma 2, della L. n. 55/2002;

**VISTA** la delibera della Giunta della Regione Lazio n. 68 del 12 febbraio 2019 (trasmessa con nota pec n. 137566 del 20 febbraio.2019) con cui è stata formalizzata l'Intesa, ai sensi della Legge 9 aprile 2002, n. 55;

**VISTO** il progetto preliminare allegato all'istanza Enel-PRO-22/06/2018-12988 con cui l'Enel stima necessari circa 13 mesi per ogni sistema di accumulo da realizzarsi sulle singole unità e, quindi, un tempo complessivo di realizzazione pari a 39 mesi totali;

**PRESO ATTO** che, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 7 della legge 241/1990 e ss.mm.ii, *“fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito”*;

**PRESO ATTO** delle prescrizioni impartite dagli Enti interessati nel corso dell'istruttoria;

**CONSIDERATO** che la verifica di ottemperanza alle prescrizioni compete alle stesse Amministrazioni che le hanno espresse nel corso del procedimento, se non diversamente previsto;

**PRESO ATTO** che l'istanza presentata dall'Enel è finalizzata a ottenere l'Autorizzazione Unica prevista dalla legge n. 55/2002 e che l'autorizzazione unica costituisce titolo a realizzare l'intervento, in conformità al progetto approvato dalla conferenza di servizi, fermo restando le valutazioni del Ministero dell'ambiente, in particolare gli adempimenti in materia di AIA;

**VISTA** la nota prot. n. 3893 del 28.02.2019 con cui l'Enel ha dichiarato, ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso (e che non concluderà in futuro) contratti di lavoro subordinato o autonomo, né ha attribuito, o attribuirà, incarichi a ex dipendenti pubblici che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti in relazione allo specifico procedimento oggetto della presente determinazione per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro;

**VISTA** la determinazione adottata dall'ufficio istruttore in data 21.03.2019, sulla base delle specifiche risultanze della conferenza di servizi semplificata, tenuto conto dei pareri acquisiti, viste le determinazioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, acquisita l'Intesa della Regione Lazio;

**VISTI** gli atti d'ufficio;



## **D E C R E T A**

### **Art. 1**

L'Enel Produzione Spa, con sede in Viale Regina Margherita n. 125 – 00198 Roma, codice fiscale 05617841001 - è autorizzata, ai sensi della legge n. 55/2002, alla modifica della centrale termoelettrica di Torrevaldaliga Nord mediante l'installazione all'interno del perimetro della centrale, di containers e apparecchiature elettriche ospitanti un sistema di immagazzinamento di energia elettrica a batterie (ESS) sulle sezioni 2 e 3 da 20 MW ciascuno e di implementazione di ulteriori 10 MW sulla sezione 4 (il nuovo progetto prevede quindi l'installazione di ulteriori 50 MW in totale), in conformità al progetto presentato (istanza prot. Enel-PRO-22/06/2018-12988) e alle prescrizioni e condizioni formulate dalle Amministrazioni interessate nel corso del procedimento e sinteticamente riportate in allegato.

### **Art. 2**

L'Enel Produzione Spa è tenuta a realizzare le attività autorizzate entro 39 mesi dalla data del presente provvedimento

L'Enel Produzione Spa deve inviare preventiva comunicazione dell'avvio e della conclusione dei lavori al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dei beni e delle attività culturali – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Roma, la Provincia di Viterbo e l'Etruria Meridionale, al Ministero dell'interno e al Ministero della salute nonché alla Regione Lazio, alla Città metropolitana di Roma Capitale, al Comune di Civitavecchia, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Roma, evidenziando lo stato d'ottemperanza alle prescrizioni, di cui al successivo art. 3.

Dette comunicazioni devono essere inviate a tutte le altre Amministrazioni e/o Enti eventualmente interessati alla verifica d'ottemperanza alle prescrizioni.

La realizzazione degli interventi dovrà avvenire in conformità al progetto approvato, quale risultante dagli atti istruttori, dagli esiti della conferenza di servizi semplificata e dalle determinazioni espresse dalle Amministrazioni interessate.

Qualora si rendessero necessarie eventuali modifiche, anche in corso d'opera, al progetto approvato o variazioni nei tempi, l'Enel Produzione Spa dovrà presentare domanda al Ministero dello sviluppo economico e/o al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per attivare la procedura pertinente.

### **Art. 3**

L'Enel Produzione Spa è tenuta al rispetto delle prescrizioni riportate in Allegato, formulate dalle Amministrazioni interessate che, se non diversamente ed esplicitamente disposto, sono tenute alla verifica del loro esatto adempimento provvedendo ai controlli del caso.

Restano ferme tutte le prescrizioni eventualmente non comprese nell'Allegato, dettate dalle Amministrazioni, Enti e soggetti competenti alle rispettive verifiche di ottemperanza e derivanti da nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati acquisiti nel corso del procedimento.

Gli esiti finali delle verifiche di ottemperanza dovranno essere comunicati anche al Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare.

A conclusione dei lavori, l'Enel Produzione Spa è tenuta a trasmettere al Ministero dello



sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dei beni e delle attività culturali – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Roma, la Provincia di Viterbo e l'Etruria Meridionale, al Ministero dell'interno e al Ministero della salute nonché alla Regione Lazio, alla Città metropolitana di Roma Capitale, al Comune di Civitavecchia, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Roma, un rapporto concernente lo stato dell'intervento realizzato e l'ottemperanza alle prescrizioni, nel formato approvato da questa medesima Direzione generale con nota n. 0018393 del 05/11/2007.

Il rapporto deve essere inviato anche a tutte le altre Amministrazioni e/o Enti eventualmente interessati dalla verifica d'ottemperanza.

#### **Art. 4**

L'esercizio dell'impianto, così come modificato a seguito dell'iniziativa autorizzata, rimane disciplinato da un autonomo provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale, nei termini previsti dalla normativa in materia e richiamati in premessa.

#### **Art. 5**

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito Internet del Ministero dello Sviluppo Economico (<http://www.mise.gov.it>).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio - Sezione di Roma, ai sensi dell'art. 41 della L. n. 99/2009, o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione di un suo Estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Foglio Inserzioni).

La pubblicazione dell'Estratto dovrà essere effettuata a cura della società autorizzata al massimo entro sei mesi dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione.

Roma, li 26.03.2019

IL DIRETTORE GENERALE

**Ing. Gilberto Dialuce**



**ALLEGATO (parte integrante e sostanziale del decreto N°55/01/2019)**

**- Indicazioni espresse dal Comando della Polizia Locale – Città Metropolitana di Roma Capitale  
– Comune di Civitavecchia contenute nella nota n. 67743 del 26.07.2018 citata nelle premesse:**

[...] fermo restando la realizzazione di eventuali variazioni alla viabilità circostante il luogo interessato, per il quale questo Ufficio dovrà essere comunque coinvolto preventivamente per il parere di competenza relativo alla regolamentazione viabile.

**- Prescrizioni formulate dal Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare:**

1. La società Enel Produzione Spa è tenuta a comunicare al Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare l'avvenuto deposito del progetto definitivo, sulla cui base verranno eseguite le operazioni autorizzate con il presente provvedimento, presso gli uffici comunali competenti in materia di edilizia;
2. La società Enel Produzione Spa è tenuta a comunicare al Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare il nominativo del direttore dei lavori responsabile, ai sensi delle norme vigenti, della conformità delle opere al progetto definitivo presentato ai sensi del precedente punto 1.